

**Regolamento**  
**concernente l'esercizio della professione di estetista**  
 (del 5 luglio 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 53, 66 e 79 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

**decreta:**

**Definizione**

**Art. 1** L'esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste nell'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a. drenaggio linfatico a fini estetici;
- b. epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;
- c. estrazione dei grani di miglio;
- d. trucco permanente.

**Qualifiche professionali:**

**a) estetista diplomato/a (maestria)**

**Art. 2** <sup>1</sup>L'estetista con diploma federale (maestria) rilasciato dall'Ufficio federale industria, arti, mestieri e lavoro (UFIAML) o con titolo riconosciuto equipollente dall'UFIAML, è abilitato/a a svolgere le attività di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 1.

b) estetista qualificato/a

<sup>2</sup>L'estetista con attestato federale di capacità nella professione di estetista (estetista qualificato/a) o con certificato equivalente riconosciuto dall'UFIAML è autorizzato/a a svolgere la prestazione di cui alla lett. c) dell'art. 1.

<sup>3</sup>L'esecuzione delle prestazioni di cui alla lett. d) dell'art. 1 è autorizzata solo se l'estetista diplomato/a o qualificato/a è in possesso del certificato che attesta il superamento dell'esame complementare specifico per questa materia.

<sup>4</sup>Se l'estetista qualificato/a è in possesso anche dei certificati che attestano il superamento degli esami relativi alle prestazioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1, è abilitato/a a svolgere anche queste prestazioni.

**Autorizzazione**

**Art. 3** L'autorizzazione prevista dall'art. 54 della Legge sanitaria per l'esercizio della professione di estetista è concessa dall'Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio previsti dall'art. 2 di questo regolamento.

**Domanda di autorizzazione**

**Art. 4** La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a. diploma federale, attestato federale di capacità professionale, certificato esame specifico (art. 2 cpv. 3 e 4) o titolo equivalente;
- b. estratto del casellario giudiziale;
- c. certificato medico di idoneità psico-fisica;
- e. per chi ha già esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni.

**Locali**

**Art. 5** <sup>1</sup>Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali adeguati e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.

<sup>2</sup>L'istituto è diretto da un'estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli orari di apertura al pubblico.

**Istituto di estetista**

**Art. 6** Prima dell'apertura e quando necessario i locali dell'istituto sono esaminati dall'ispettore dell'Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità.

**Denominazione**

**Art. 7** All'esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome dell'estetista responsabile.

**Norma transitoria**

**Art. 8** <sup>1</sup>L'estetista che non dispone dell'attestato di capacità ma che documenta di aver esercitato per almeno nove anni una delle attività di cui all'art. 1 prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.

<sup>2</sup>L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all'Ufficio di sanità entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 9** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.<sup>1</sup>

Pubblicato nel BU **1995**, 328.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 11 luglio 1995.